

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Utilizzo del Metodo di Estrazione Quechers per la Determinazione dei Pesticidi nel Vino (Oeno 436/2012):2,4'-ddd, 2,4'-dde, 2,4'-ddt, 4,4' ddd, 4,4'-dde, 4,4'-ddt, acephate, acetamiprid, acibenzolar-s-methyl, acclonifen, acrinathrin, aldicarb, aldrin, alpha-cypermethrin, alpha-hch, ametryn, amitraz, anilazine, atraton, atrazine, atrazine desethyl, atrazine desisopropyl, azinphos ethyl, azinphos methyl, azoxystrobin, benalaxyl, benfluralin, benfuracarb, benzoximate, beta-hch, bifenazate, bifenthrin, biter-tanol, boscalid, bromophos ethyl, bromoxynil, brompropylate, bromuconazole, bupirimate, buprofezin, cadusafos, captafol, captan, carbendazim, carbofuran, carbofuran 3 hidroxy, carbophenothion, carbosulfan, chlorantraniliprole, chlorfenson, chlorfenvinphos, chlorfluazuron, chloridazon, chlormephos, chlorothalonil, chlorpropham, chlorpyrifos, chlorpyrifos methyl, chlozolinate, clofentezine, cloma-zone, clopyralid, coumaphos, cyanazine, cyazofamid, cycloxydim, cyflufenamid, cyfluthrin, lambda cyhalothrin, cymoxanil, cypermethrin (somma), cyproconazole, cyprodinil, cyromazine, daminozide, dazomet, deltamethrin, diazinon, dichlobenil, dichlofluanid, dichlorvos, diclobutrazol, diclofop, diclo-ran, dicofol, dieldrin, diflubenzuron, dimethoate, dimethomorph, diniconazole, dinitramine, dinocap, diphenamid, diphenylamine, disulfoton, dithianon, endosulfan sulfato, endosulfan-alpha, endosulfan-beta, epn, epoxiconazole, etaconazole, ethiofencarb, ethion, ethoprophos, etofenprox, etridiazole, famoxadone, fenamidone, fenamiphos, fenarimol, fenazaquin, fenbuconazole, fenhexamid, fenitro-thion, fenothiocarb, fenoxycarb, fenpropathrin, fenpropidin, fenpropimorph, fenpyroximate, fenson, fensulfthion, fenthion, fipronil, fluazifop, fluazifop butyl, fluazinam, flubenzimine, flucythrinate, fludioxonil, flufenacet, flufenoxuron, fluopicolide, flusilazole, flutriafol, fluvalinate, folpet, fonofos, formothion, fosthiazate, furalaxyl, furathiocarb, gamma-hch (lindano), heptenophos, hexachloroben-zene, hexaflumuron, hexythiazox, heptaclor, imazalil, indoxacarb, iprodione, iprovalicarb, isofen-phos, kresoxim methyl (dinoterb), lenacil, linuron, lufenuron, malaixon, malathion, metaflumizone, metalaxyl, metazachlor, methamidophos, methidathion, metolachlor, metribuzin, mevinphos, monocro-tophos, monolinuron, myclobutanil, napropamide, nuarimol, omethoate, oxadiazon, oxadixyl, oxamyl, oxyfluorfen, paclobutrazol, parathion, parathion-methyl, penconazole, pendimethalin, permethrin, phenthoate, phorate, phosalone, phosmet, phosphamidon, picloram, piperonyl butoxide, pirimicarb, pirimiphos ethyl, pirimiphos methyl, prochloraz, procymidone, profenofos, prometon, prometryn, prop-amocarb, propaquizafop, propargite, propham, propiconazole, propoxur, propyzamide, pymetrozine, pyraclostrobin, pyrazophos, pyrethrins, pyridaben, pyridaphention, pyrifenoxy, pyrimethanil, pyriproxy-fen, quinalphos, quinoxifen, quintozene, quizalofop-ethyl, rimsulfuron, rotenone, secbumeton, sima-zine, simetryn, spirotetramat, sulfotep, tebuconazole, tebufenozide, tebufenpyrad, tecnazene, teflubenzuron, terbufos, terbuthylazine, terbuthylazine desethyl, terbutryn, tetradifon, tetramethrin, thiamethoxam, thionazin, tolclofos methyl, tolylfluanid, tralomethrin, triadimefon, triadimenol, triazophos, trichlorphon, tricyclazole, trifloxystrobin, triflumuron, trifluralin, vamidothion, vinclozolin, zoxamide. Abamectina, Acequinocyl, Ametocradina, Azadiractina, Difeconazole, Emamectina benzoato, Esfenvalerate, Flonicamid, Formetanate, Imidacloprid, Mandipropamide, Methoxyfenozide, Spinosad.	OIV-MA-AS323-08: R2012

17A07520

DECRETO 3 novembre 2017.

Attuazione del decreto 14 febbraio 2013, n. 79, relativo al regolamento recante: «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti in acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.»

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono stati modificati gli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 59 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo» che al comma 11 dispone che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie;

Visto, inoltre, il successivo comma 12, dell'art. 59 del citato decreto-legge n. 83/2012, ai sensi del quale le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'art. 29 legge n. 241/1990;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;



Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 328, del 15 febbraio 1952 recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione»;

Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2013 n. 79 «Regolamento recante disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa»;

Decreta:

Art. 1.

1. Con questo decreto si disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa nel rispetto della disciplina vigente anche nelle Regioni a Statuto speciale.

2. L'autorizzazione qui disciplinata non sostituisce alcuna altra autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta richiesto dalla normativa vigente e presuppone il rilascio di regolare titolo concessorio per l'uso dell'area demaniale marittima oggetto dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è necessaria per gli impianti che, alla data di entrata in vigore di questo decreto, esercitano l'attività di acquacoltura. Essa deve invece essere richiesta in caso di eventuali modifiche strutturali dell'impianto o della tipologia di specie allevata. L'autorizzazione decade nel caso di scadenza della concessione demaniale marittima relativa all'impianto.

Art. 2.

1. Gli interessati al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa presentano la relativa istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, secondo lo schema allegato a questo decreto, per il tramite della Capitaneria di porto competente.

2. Il Capo del Compartimento svolge l'istruttoria convocando apposita Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 legge n. 241/1990, finalizzata all'emanazione di proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero di diniego dell'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.

3. Ultimata l'istruttoria entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori della Conferenza di servizi il Capo del Compartimento trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredata da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il Capo del Compartimento, ove lo ritenga opportuno, ai fini di cui sopra può sentire altri soggetti ritenuti indispensabili per la conclusione dell'istruttoria.

La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ricevuta la proposta di cui ai commi precedenti, adotta il provvedimento autorizzatorio, ovvero provvedimento di motivato diniego.

Art. 3.

1. Le istanze già pervenute, prima della firma di questo decreto, presso gli Uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e dirette a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 1 sono da ritenersi valide e compiutamente ricevute. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede a trasmetterle alle Capitanerie di Porto competenti per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale richiesta di integrazione documentale.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni alle unità asservite esclusivamente all'esercizio dell'attività da svolgersi in un impianto di acquacoltura continuano ad applicarsi le norme e le procedure di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1995.

Questo decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione all'albo delle Capitanerie di porto, ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2017

Il direttore generale: RIGILLO



ALLEGATO

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
 Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
 PEMAC III
 Via XX Settembre n.20
 00184 ROMA

per il tramite della

Capitaneria di Porto di

Allegato al decreto.

OGGETTO: Richiesta rilascio autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura .

Il sottoscritto _____ nato a _____
 _____ (Prov.____) il _____ e residente a _____
 (Prov.____) via _____ n. _____ CAP. _____ tel. _____
 e-mail _____ @ _____ PEC _____ @ _____
 in qualità di _____ della ditta _____
 con sede in _____ via _____ n. _____ CAP _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura ubicata nel Comune di

mappali.: _____ fogli: _____ superficie: _____

In allegato consegna la seguente documentazione:

- fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- n.1 marca da bollo da apporre sulla domanda;
- relazione tecnico-illustrativa, riguardante le caratteristiche dell'impianto con indicazione delle specie ittiche oggetto di allevamento;
- titolarità dell'impianto o autorizzazione all'utilizzo del medesimo;
- copia concessione demaniale dell'impianto o copia del contratto di locazione stipulato con il titolare dello stesso impianto;
- eventuali ulteriori documenti che si ritiene opportuno allegare.

Data _____ Firma _____

